COPIA

Comune di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/08/2026 a registro generale n.ro 973/2026 e vi rimarrà fino al 19/08/2026.

Lì 04/08/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Alessandro Di Rienzo

RACCOLTA GENERALE

Anno 2026

n. 469/2026

SETTORE I - PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE

n. 86/2026 del 04/08/2026

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Indirizzi interpretativi e operativi per la collocazione, il rinnovo, il subingresso e la variazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale; coordinamento con la disciplina del canone unico patrimoniale, con il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti pubblicitari e con i titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico.

In data 04/08/2026 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Vincenzo Turturro

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109, relativi alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale n. 3 del 22.05.2026;

VISTI gli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recanti la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, della SCIA unica e della SCIA condizionata;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che sottopone alla presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del Codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse;

VISTI l'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché gli ulteriori atti normativi in materia di sicurezza della circolazione stradale;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riguardo agli articoli 49 e 153 e agli atti di assenso prescritti per immobili, aree e contesti sottoposti a tutela;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 816 a 836, istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATI il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2 marzo 2021 e successivamente modificato, nonché il Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni e relativo Piano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la disposizione sopravvenuta ha innovato il titolo procedimentale richiesto per la collocazione dei mezzi pubblicitari riconducibili all'articolo 23 del Codice della strada, sostituendo, per il profilo strettamente pubblicitario e stradale, il previgente controllo autorizzatorio preventivo con un sistema fondato sulla SCIA asseverata e sul controllo amministrativo successivo;
- la nuova disciplina si applica alla collocazione lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, con esclusione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, nelle quali rimane vietata qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
- la semplificazione procedimentale non modifica né attenua i requisiti sostanziali posti a tutela della sicurezza stradale, del decoro urbano, del patrimonio culturale e paesaggistico, della stabilità delle strutture, dell'accessibilità e dell'incolumità pubblica;
- il Regolamento comunale del 2008 disciplina localizzazione, caratteristiche formali, requisiti tecnici, distanze, ambiti territoriali e tipologie ammissibili, prevedendo specifiche cautele nel centro storico e nelle aree soggette a vincolo;
- il Regolamento comunale sul canone unico disciplina distintamente il titolo per l'occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile e il prelievo dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, facendo salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge e le norme comunali compatibili;

DATO ATTO CHE la presente determinazione non costituisce interpretazione autentica della legge né modifica i regolamenti comunali, ma reca un indirizzo ricognitivo e organizzativo destinato a consentire l'applicazione coordinata della normativa sopravvenuta, assicurando uniformità istruttoria tra gli uffici e certezza per gli operatori;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

1) Ambito della SCIA. Il riferimento normativo ai mezzi pubblicitari comprende, nei limiti dell'articolo 23 del Codice della strada e delle definizioni del relativo regolamento di esecuzione, insegne, cartelli, preinsegne, targhe, tende recanti messaggi pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda e ogni altro mezzo collocato lungo le strade o in vista di esse. La SCIA deve essere presentata al SUAP del Comune ove è svolta l'attività;

2) Permanenza dei requisiti sostanziali. La SCIA non produce alcuna deroga ai requisiti dell'articolo 23, comma 1, del Codice della strada, al D.P.R. n. 495/1992, al Regolamento comunale del 2008, al Piano degli impianti e alle prescrizioni dell'ente proprietario della strada. L'intervento deve essere corredato dall'asseverazione di un tecnico abilitato e dalla documentazione idonea a dimostrare ubicazione, dimensioni, caratteristiche, stabilità, sicurezza, conformità impiantistica e disponibilità dell'area;

3) Atti di assenso ulteriori. Quando la collocazione richiede pareri, nulla osta o autorizzazioni di competenza di altri uffici o amministrazioni, si applicano gli istituti della SCIA unica o condizionata di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241/1990. Per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico resta necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità competente;

4) Suolo pubblico. La disponibilità del suolo pubblico non può essere conseguita mediante SCIA. L'occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile presuppone una valutazione discrezionale sull'interesse pubblico e richiede un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. La collocazione non può iniziare prima dell'acquisizione di tale titolo, anche quando l'istanza concessoria e la SCIA siano trasmesse attraverso il medesimo portale;

5) Strade appartenenti ad altri enti. Quando l'ente proprietario della strada è diverso dal Comune, il SUAP trasmette la SCIA all'ente competente per le verifiche previste dalla legge e per l'adozione o la proposta delle misure interdittive o conformative entro il termine normativamente previsto;

6) Coordinamento con i regolamenti comunali. Le disposizioni comunali che richiedono un provvedimento autorizzatorio preventivo per il solo profilo della collocazione pubblicitaria devono essere applicate, per le fattispecie soggette all'articolo 5, comma 2, come riferite alla SCIA e al successivo controllo. Restano invece integralmente operative le norme sostanziali, tecniche, localizzative, tributarie, concessorie, sanzionatorie e di tutela;

7) Canone unico. La sostituzione del titolo autorizzatorio con la SCIA non incide sull'obbligo di dichiarazione, quantificazione e pagamento del canone patrimoniale, né sugli obblighi di registrazione, controllo e riscossione previsti dal regolamento comunale;

8) Rinnovi, subingressi e variazioni. Le procedure devono essere coordinate con gli articoli 16 e 17 del Regolamento comunale sul canone unico e con l'articolo 5, comma 11, del medesimo regolamento: il rinnovo e il subingresso richiedono l'attivazione del procedimento presso il SUAP e la verifica del permanere dei requisiti; la sola variazione del messaggio, quando non muti struttura, dimensioni o soggetto passivo, resta soggetta a semplice comunicazione; le modifiche strutturali, dimensionali o localizzative richiedono una nuova SCIA, eventualmente condizionata;

RITENUTO necessario impartire indirizzi uniformi agli uffici, evitando sia l'indebita permanenza di un regime autorizzatorio non più previsto per il solo profilo pubblicitario, sia un'applicazione della SCIA che ometta i titoli concessori, gli atti di assenso, i vincoli e i requisiti sostanziali tuttora vigenti;

DETERMINA

1. di approvare le premesse e le considerazioni istruttorie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di qualificare la presente determinazione come atto ricognitivo, interpretativo e organizzativo, privo di natura normativa e diretto a coordinare l'applicazione della disciplina statale sopravvenuta con i regolamenti e con il Piano comunale vigenti;

3. di stabilire, quale regola generale, che la collocazione nel territorio comunale dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del Codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, è subordinata alla presentazione della SCIA asseverata al SUAP, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026;

4. di precisare l'ambito oggettivo, ricomprendendovi tutte le tipologie di mezzi pubblicitari riconducibili all'articolo 23 del Codice della strada e non soltanto le insegne di esercizio, fatta salva la disciplina speciale relativa alle singole tipologie, alle pubbliche affissioni, agli impianti di servizio e alle installazioni non rientranti nella fattispecie stradale;

5. di confermare il divieto assoluto di collocare installazioni diverse dalla prescritta segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, nonché gli ulteriori divieti e limiti previsti dal Codice della strada, dal D.P.R. n. 495/1992, dal Regolamento comunale e dal Piano degli impianti;

6. di disporre che la SCIA sia corredata, secondo la tipologia dell'intervento, da relazione e asseverazione di tecnico abilitato, elaborati grafici e fotografici, individuazione puntuale del sito, dimensioni e caratteristiche del mezzo, contenuto del messaggio, dimostrazione della disponibilità dell'area, dichiarazioni di stabilità e sicurezza, conformità dell'eventuale impianto elettrico e ogni ulteriore documento richiesto dalla normativa statale o comunale;

7. di applicare la SCIA unica o condizionata quando siano necessari pareri o atti di assenso ulteriori. Per immobili, aree o contesti sottoposti a vincolo storico-artistico, culturale, archeologico o paesaggistico, l'efficacia della segnalazione resta subordinata all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela;

8. di distinguere espressamente il titolo pubblicitario dal titolo di occupazione del suolo pubblico: la SCIA non attribuisce la disponibilità di beni comunali e non sostituisce la concessione o autorizzazione all'occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile; quando l'installazione interessa suolo pubblico, l'operatore deve presentare, tramite il portale SUAP, la relativa istanza e non può procedere alla collocazione prima del rilascio del provvedimento espresso e dell'assolvimento degli obblighi economici e delle eventuali garanzie;

9. di disporre, per le strade appartenenti ad altri enti, la trasmissione della SCIA all'ente proprietario, affinché svolga le verifiche di competenza e comunichi tempestivamente al SUAP le eventuali misure interdittive, conformative o prescrittive;

10. di confermare la piena efficacia delle prescrizioni sostanziali comunali relative agli ambiti territoriali, alle tipologie ammesse, alle distanze, alla compatibilità architettonica, al decoro, alla stabilità, alla manutenzione, all'accessibilità, alla sicurezza e alla tutela del centro storico;

11. di confermare l'autonomia della disciplina del canone unico patrimoniale, restando dovuti la dichiarazione, la determinazione e il pagamento del canone, ove previsto, nonché i diritti, le cauzioni e gli ulteriori oneri connessi al titolo concessorio o alla singola fattispecie;

12. di disciplinare i procedimenti successivi alla prima collocazione come segue: a) rinnovo senza modifiche strutturali o localizzative: presentazione al SUAP della pratica di rinnovo, corredata dalla documentazione fotografica e dall'asseverazione sul permanere dei requisiti di sicurezza e conformità; b) subingresso: attivazione, entro il termine regolamentare, della pratica intestata al nuovo soggetto, con indicazione del titolo precedente e verifica degli obblighi relativi al canone; c) mera variazione del messaggio, senza modifica della struttura, delle dimensioni o del soggetto passivo: semplice comunicazione; d) modifica di struttura, dimensioni, posizione o tipologia: nuova SCIA, eventualmente unica o condizionata;

13. di precisare che la presentazione della SCIA non sana installazioni abusive né legittima interventi eseguiti in assenza dei necessari titoli concessori, paesaggistici, culturali, edilizi o di altra natura. Le autorizzazioni già rilasciate conservano efficacia sino alla loro scadenza, salvo decadenza, revoca, modifica o sopravvenute ragioni di sicurezza;

14. di approvare l'Allegato A "Quadro operativo dei titoli e degli adempimenti", quale strumento di prima applicazione, suscettibile di aggiornamento tecnico senza modifica dei principi stabiliti dal presente provvedimento;

15. di trasmettere il presente atto al SUAP, al Comando di Polizia locale, nonché al soggetto gestore del canone unico;

16. di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio e nella pertinente sezione dell'Amministrazione trasparente e di rendere disponibili, nella pagina informativa del sito istituzionale, il presente indirizzo e la modulistica aggiornata.

ALLEGATO A

QUADRO OPERATIVO DEI TITOLI E DEGLI ADEMPIMENTI

Fattispecie	Titolo / pratica	Indicazioni operative
Collocazione su area privata, senza ulteriori atti di assenso	SCIA asseverata al SUAP	Immediata efficacia, fatti salvi i controlli successivi; rispetto integrale di Codice della strada, D.P.R. n. 495/1992, Regolamento e Piano comunali.
Collocazione su area privata che richiede pareri o assensi di uffici/enti	SCIA unica o SCIA condizionata	Il SUAP acquisisce o coordina gli atti; l'attività inizia solo quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 19-bis della legge n. 241/1990.
Area o immobile sottoposti a vincolo storico-artistico, culturale, archeologico o paesaggistico	Preventiva autorizzazione di tutela + SCIA condizionata	Restano ferme le più restrittive previsioni del Regolamento comunale, compresi i limiti relativi al centro storico e alle aree vincolate.
Installazione che occupa suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico	Provvedimento espresso di concessione/autorizzazione + SCIA	La SCIA non sostituisce la concessione. Nessuna installazione prima del titolo espresso, del pagamento

Fattispecie	Titolo / pratica	Indicazioni operative
		del canone e delle eventuali garanzie.
Strada di proprietà di ente diverso dal Comune	SCIA al SUAP + trasmissione all'ente proprietario	L'ente proprietario svolge le verifiche di competenza e comunica al SUAP eventuali misure o prescrizioni.
Isola di traffico di intersezione canalizzata	Installazione vietata	È ammessa esclusivamente la prescritta segnaletica.
Rinnovo senza modifiche di struttura, dimensioni o ubicazione	Pratica di rinnovo al SUAP con asseverazione	Occorre attestare il permanere dei requisiti di sicurezza, manutenzione e conformità e assolvere gli obblighi relativi al canone.
Subingresso nel soggetto titolare	Pratica di subingresso al SUAP	Indicazione del titolo precedente; rispetto del termine regolamentare; verifica degli obblighi economici e della disponibilità dell'area.
Variazione del solo messaggio pubblicitario	Comunicazione	Applicabile solo se non cambiano struttura, dimensioni, ubicazione e soggetto passivo.
Modifica strutturale, dimensionale, localizzativa o tipologica	Nuova SCIA, eventualmente unica o condizionata	Nuova valutazione di conformità alle prescrizioni tecniche, urbanistiche, stradali e di tutela.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.